

Oggetto: Tavolo tecnico sul processo civile telematico (P.C.T.): rif. nota Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia del 21 maggio 2014 – sintesi della posizione espressa dall’ANM

Nelle giornate del 27, 28 e 29 maggio 2014 l’ANM ha partecipato, rappresentata dai colleghi Ileana Fedele ed Enrico Consolandi, al tavolo tecnico organizzato dal Ministero della Giustizia intorno a tre temi diversi (27 maggio: ordini professionali e servizi di cancelleria; 28 maggio: tematiche normative; 29 maggio: aspetti organizzativi). In particolare, la posizione dell’ANM - ribadita in occasione della riunione plenaria del 3 giugno - può essere sintetizzata nei termini che seguono:

a) questioni di rilievo normativo:

- obbligatorietà e scadenza 30 giugno: contrarietà a rinvio, forte impegno dei giudici per arrivare preparati, contrarietà ad entrata in vigore differenziata per uffici; al più, per venire incontro alle gravi criticità segnalate dagli uffici e consentire un graduale impatto sui servizi e sulle infrastrutture, modulazione con entrata in vigore solo per i procedimenti iscritti dal 30 giugno;
- necessaria tenuta del fascicolo di ufficio anche in modalità cartacea (come già previsto dall’art. 12 d.p.r. n. 123/2001 (del quale peraltro taluni dubitano l’abrogazione), considerato che anche le disp. att. c.p.c. (artt. 111 e 137) delineano chiaramente a carico dei difensori un onere di deposito non solo dell’originale dell’atto ma anche delle copie ad uso ufficio e dei componenti il collegio; onde non sarebbe legittimo trasferire tale onere a carico dello Stato, mentre è indubbio che il giudice debba continuare a potersi avvalere del formato cartaceo per lo studio della causa e la redazione dei provvedimenti, sia a tutela della propria professionalità che della salute;
- esigenza di rivedere le disposizioni in tema di comunicazioni e notificazioni alle pp.aa. costituite a mezzo di propri funzionari, essendo stato segnalato un possibile contrasto (ovvero mancato coordinamento) fra la normativa primaria (art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012) e le norme tecniche previste dal decreto Direttore SIA del 16

aprile 2014 (art. 30, comma 4), con intuibili ricadute in tema di ritualità dei predetti adempimenti e riflessi sulla legittimità dell'iter processuale;

- disciplina espressa sul regime degli atti processuali non conformi alle regole tecniche (ad esempio perché solo scansionati), essendosi già profilate diverse interpretazioni, foriere di un c.d. contenzioso di ritorno, da prevenire sia per scongiurare il rischio di soluzioni opposte circa un tema di assoluta delicatezza (si pensi ove dovesse propendersi per l'invalidità di un atto previsto a pena di decadenza) sia per evitare che i giudici siano gravati da questioni tecniche e strumentali che distolgono energie dall'esame del merito della causa;
- favorevole a proposta di modifica delle disposizioni del c.p.c. per eliminare la necessità di sottoscrizione dei testi e delle parti (interrogatorio) nel caso di verbale telematico;
- favorevole a proposta di superare l'attuale previsione delle ore 14.00 come orario che determina il discrimine temporale per il deposito dell'atto, sia per superare la problematica interpretativa sollevata con recenti pronunce giurisprudenziali sia per cogliere le esigenze dell'avvocatura sul punto;
- in prospettiva, più ampio ripensamento della normativa di settore per cogliere interamente la realtà del telematico piuttosto che adattarla entro schemi incoerenti (es. figura del domiciliatario e dello stesso concetto di domiciliazione fisica, perdurante necessità per l'avvocato di richiedere copia cartacea pur a fronte di un provvedimento emesso in via telematica, etc.);

b) profili attinenti alla normativa ed all'organizzazione dei servizi di cancelleria:

- modifica della norma in tema di orario di apertura al pubblico, evidenziando come anche la registrazione degli atti telematici (sia di parte che del giudice) costituisca un servizio all'utenza, da assicurare, peraltro, con la massima tempestività, atteso che l'adempimento del cancelliere condiziona la visibilità per le parti dell'atto depositato (pertanto, differire la registrazione telematica dell'atto può comportare la necessità di rimettere in termine la parte che non ha potuto avere cognizione tempestiva del deposito dell'atto di controparte);
- previsione di supporto specifico attraverso la creazione di un ufficio per il processo telematico, composto trasversalmente da diverse professionalità (tecniche e giuridiche), che sovrintenda ai servizi ed a tutte le problematiche che gli utenti si trovano ad affrontare quotidianamente nell'applicazione del p.c.t., assicurando anche un'adeguata formazione;

c) aspetti organizzativi:

- esigenza che il tavolo promosso dal Ministro abbia carattere permanente, in modo da costituire il punto di riferimento a livello nazionale degli interlocutori istituzionali per l'emersione delle criticità connesse alla diffusione del P.C.T. e l'elaborazione di soluzioni e prassi condivise;
- in coerenza con quanto sopra, proposta circa l'elaborazione di un protocollo di intesa unitario, concordato a livello nazionale, superando l'attuale proliferazione di prassi e regole elaborate a livello locale, sia per sollevare gli uffici sia per promuovere una disciplina di attuazione possibilmente uniforme, che possa avvantaggiare anche l'avvocatura;
- promozione di un *forum* ovvero di altro strumento che favorisca la comunicazione e lo scambio di proposte ed informazioni fra i rappresentanti del tavolo tecnico indipendentemente dalla indizione di specifiche riunioni ovvero per sollecitarne la convocazione, considerato che i problemi e le questioni implicate dalla diffusione del P.C.T. emergono continuamente nell'applicazione quotidiana e richiedono una rapida attivazione per la ricerca di soluzioni che possono nascere solo in un quadro di opportuna condivisione e compartecipazione fra tutti gli interlocutori del processo;
- definizione di una procedura standard e concertata per il rilascio di nuove *patch* degli applicativi, tale da ridurre i rischi di malfunzionamento e da assicurare una tempestiva informazione/formazione degli utenti;
- diffusione dell'uso della *console* del magistrato anche da parte dei GOT (addestramento, profilatura conforme alle regole tabellari in tema di affiancamento) e dei c.d. stagisti, in ausilio dei giudici togati, anche nella verbalizzazione;
- garanzia - anche in chiave di collaborazione istituzionale ed in via transitoria - della disponibilità di copie degli atti in formato cartaceo, avuto anche riguardo alla complessità gestionale connessa alla perdurante tenuta "ibrida" del fascicolo di ufficio (in formato cartaceo gli atti introduttivi, in formato digitale gli altri, regime misto per gli atti del giudice), in prospettiva, peraltro, della trasmissione degli atti nelle fasi successive (appello e cassazione), non potendosi realisticamente contare sull'effettiva possibilità per l'esiguo personale di cancelleria presente di provvedere alla digitalizzazione degli atti e dei documenti depositati in formato cartaceo;

d) requisiti infrastrutturali:

- necessità di assicurare l'indispensabile dotazione *hardware* (postazioni fisse, p.c. portatili, monitor adeguati), ancora gravemente insufficiente, così come la disponibilità di scanner e stampanti per i servizi di cancelleria;
- necessità di assicurare la continuità nei servizi, evitando o almeno diminuendo il numero delle attuali sospensioni mensili;
- garanzie in ordine all'affidabilità del sistema, anche a seguito dell'impatto derivante dall'obbligatorietà del P.C.T.;
- predisposizione di un adeguato livello di assistenza tecnica, in grado di affrontare e risolvere tempestivamente le esigenze degli utenti;
- necessità urgente di potenziare i CISIA – i quali dispongono di risorse limitate e in calo a fronte di compiti crescenti – con la assunzione di informatici e con una dotazione di personale amministrativo.

In conclusione, quanto ai temi di particolare interesse per l'ANM, a parte la forte rivendicazione in ordine alla realizzazione delle condizioni necessarie per garantire il regolare funzionamento del servizio (dotazioni strumentali, affidabilità del sistema, assistenza tecnica, ufficio del processo telematico, etc.), viene ribadita l'esigenza che i giudici possano continuare ad avvalersi della consultazione cartacea degli atti, richiedendo l'adozione delle misure ritenute più idonee a garantire tale condizione, senza gravare i magistrati di ulteriori oneri ed incombenze oltre quelle già svolte anche per la nota carenza del personale di cancelleria (con particolare riferimento all'assistenza in udienza), e si sostiene la proposta – largamente condivisa – di elaborazione di un protocollo unitario e la promozione di un forum fra i rappresentanti del tavolo permanente.